



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102 del 12/07/2001

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI - Sig. FRANCESCO MELE - TAR PUGLIA BARI

Il sig. Mele Francesco, a mezzo del sottoscritto procuratore Avv. Pietro D'Egidio, notifica nella forma dei pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti collocati fra il posto n. 2 e il posto n. 1139 della graduatoria generale relativa la Bando integrativo n. 2/87 indetto dal Comune di Bari per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica il seguente ricorso n.3370/00 e decreto-ordinanza n. 33/01:

On.le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari Ricorso del sig. Mele Francesco, residente in Bari-Palese al Vico XII Duca D'Aosta n.2/B rappresentato e difeso dall'avv. Pietro D'Egidio presso il quale è elettivamente domiciliato in Bari alla Via Melo n.114,giusta mandato a margine del presente atto contro la 1ª Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia,in persona del Presidente protempore nonché contro il Comune di Bari, in persona del Sindaco protempore per l'annullamento previa sospensiva

a) del verbale n. 30 del 14.2.2000 della 1ª Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità Bari e Provincia, con il quale pur accogliendosi il ricorso presentato dal sig. Mele Francesco in data 29.1.96 al Sindaco di Bari avverso l'inserimento nell'elenco degli esclusi dal Bando Integrativo n. 2/87 indetto dal Comune di Bari per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica si assegnano tuttavia allo stesso n. 4 punti;

b) della Graduatoria Generale relativa la Bando Integrativo n. 2/87 indetto dal Comune di Bari con la quale lo stesso Mele viene conseguentemente inserito al n. 1140;

c) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, anche se non espressamente richiamati e/o conosciuti. FATTO. Il sig. Mele Francesco con domanda del 16.11.1987 chiedeva di partecipare al concorso indetto dal Comune di Bari con Bando n. 2/87 integrativo per ottenere l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per sé e per il proprio nucleo familiare, allegando all'uopo tutta la documentazione richiesta.

Il Comune di Bari - Assessorato alla Casa istruita la domanda, inseriva il ricorrente nell'elenco recante la data del 5.1.96, dei partecipanti esclusi dal bando n. 2/87 per documentazione incompleta, mancando il reddito del coniuge non a carico sul mod. 740.

Avverso l'inserimento nell'elenco degli esclusi il deducente proponeva ricorso al Sindaco di Bari, protocollato al n. 5878 ufficio ERP in data 29.1.96; ripresentava a tal fine la documentazione relativa alla posizione reddituale della consorte, nonché tutta la documentazione già prodotta in sede di domanda.

La Commissione Formazione Graduatorie e Mobilità nella seduta del 14.2.2000 con verbale n. 30 deliberava di accogliere il ricorso assegnando al sig. Mele Francesco n. 4 punti, ed inseriva lo stesso al n. 1140 della Graduatoria Generale relativa al Bando Integrativo n. 2/87.

Il provvedimento di cui sopra e la graduatoria definitiva come formulata sono però lesivi degli interessi del ricorrente ed illegittimi per il seguente MOTIVO. Violazione ed erronea applicazione di legge: Bando di concorso n. 2/87 - integrativo. Legge Regione Puglia 20.4.84 n. 54, art. 6.

Il Consiglio comunale di Bari nella seduta del 30.7.87 deliberava di "1) approvare il Bando di concorso n. 2/87 integrativo... ai fini dell'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di ERP..."; di "2), dare atto che per quanto non espressamente previsto dal Bando allegato... si fa riferimento alla legge Regionale

20.12.1984 n. 54".

L'art. 6 di detta legge al comma 1 stabilisce che le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del nucleo familiare".

La stessa norma di poi individua le condizioni e specifica il punteggio relativo da attribuirsi: "al reddito del nucleo familiare....: - inferiore ad una pensione sociale punti 4", "a2) nucleo familiare composto da 5 a 6 punti 2", "b7) richiedenti che abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto:

punti 6. Il ricorrente, al fine di dare prova dei propri requisiti, allegava alla domanda del 16.11.87 i seguenti documenti: mod. 740-S/87 relativo ai redditi dallo stesso prodotti nell'anno 1986, copia libretto di lavoro, certificato storico di disoccupazione del 30.7.86, copia provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, stato di, famiglia, certificato di residenza, certificato di cittadinanza italiana, certificato di matrimonio, dichiarazione di responsabilità sostitutiva dei certificati degli uffici delle imposte, dichiarazione sostitutiva di notorietà della stesso e della consorte Gelao Maria.

Tale documentazione, ad eccezione del provvedimento di sfratto, veniva ripresentata aggiornata insieme al ricorso amministrativo proposta, in data 29.1.96 al Sindaco di Bari.

In base al bando di concorso, alla normativa e alle condizioni soggettive e oggettive documentate al sig. Mele avrebbero dovuto essere attribuiti quattro punti per il possesso di un reddito inferiore alla pensione sociale (come da mod. 740-S/86 del ricorrente e dalla dichiarazione sostitutiva atto notorio della moglie), due punti per il nucleo familiare composto da cinque soggetti come da certificato di famiglia allegato sia alla domanda sia al ricorso amministrativo) e sei punti per il provvedimento esecutivo di sfratto (come da copia della licenza per finita locazione e pedissequa ordinanza del Pretore di Bari anch'essa allegata alla domanda) per un punteggio complessivo di dodici punti.

La Commissione, invece, pur dichiarando a verbale di aver visionato la documentazione allegata alla domanda e il ricorso protocollato in data 29.1.96, omette di considerare e di valutare tutte le condizioni oggettive e soggettive documentate limitandosi solo a considerare il reddito ed assegna erroneamente ed ingiustificatamente al sig. Mele solo i quattro punti relativi al profilo reddituale, nulla assegnando per gli ulteriori requisiti del nucleo familiare e del provvedimento esecutivo di sfratto. Il provvedimento della Commissione in ordine alla assegnazione del punteggio e la graduatoria generale così formulata sono dunque in evidente e palese contrasto con il bando di concorso e con le disposizioni di legge richiamate, onde la loro manifesta illegittimità.

D'altra parte, per quanto detto, al sig. Mele spettano dodici punti. Per questi motivi chiede che l'On. Tribunale Amministrativo adito Voglia:

- 1) annullare i provvedimenti impugnati come indicati in epigrafe;
- 2) dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella graduatoria con punti dodici con ogni altra conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del presente giudizio.

#### ISTANZA DI SOSPENSIVA.

Dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati il ricorrente riceverebbe un evidente danno grave e irreparabile atteso che l'ingiustificato inserimento dello stesso alla posizione n. 1140 della graduatoria preclude a priori ogni ragionevole aspettativa di entrare in possesso degli alloggi ad assegnarsi. Quanto al fumus iuri non può non rilevarsi che esso appare in modo certo ed inequivocabile sia pure ad una verifica sommaria della documentazione in atti.

Anche l'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, senza la concessione della misura cautelare richiesta, non eviterebbe il pregiudizio oramai consumato, in modo irreversibile. Si confida, pertanto, acchè la proposta istanza di sospensiva venga accolta. Si allega la documentazione di cui all'indice del fascicolo.

Bari, 10 novembre 2000

Repubblica Italiana - Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - Sezione Seconda  
- Il Presidente.

Premesso:

- che con ricorso del 10.11.2000 a questo Tribunale Amministrativo Regionale, iscritto al n. 3370/2000 R.G., il sig. Mele Francesco ha domandato:

a) l'annullamento, del verbale n. 30 del 14.2.2000 della 1<sup>a</sup> Commissione Formazione Graduatoria e Mobilità Bari e Provincia, nonché, della Graduatoria Generale relativa al Bando integrativo n. 2/87 indetto dal Comune di Bari e di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;

b) la dichiarazione del suo diritto ad essere inserito nella graduatoria con dodici punti;

- che, con ordinanza n. 619/2001, il Tribunale Amministrativo - Sez. II, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione del ricorso nei confronti di tutti gli altri soggetti che precedono il ricorrente nella graduatoria in questione...";

- che, con atto depositato il 30.5.2001, stante l'elevato numero dei destinatari e la difficile reperibilità degli stessi, il difensore del ricorrente ha domandato di poter: notificare per pubblici proclami il ricorso ai controinteressati;

- che la richiesta è fondata, dovendosi, perciò, autorizzare la notificazione del ricorso e della presente ordinanza nella forma dei pubblici proclami, mediante la loro pubblicazione nel foglio annunci legali della Provincia di Bari nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (modalità accessoria ex art. 151 c.p.c., applicabile anche nel giudizio amministrativo), esonerando il ricorrente dall'indicazione nominativa dei controinteressati - sempre in ragione del loro rilevante numero - da sostituirsi con l'indicazione che la notificazione è fatta nei confronti di "tutti i soggetti collocati fra il posto n. 2 ed il posto n. 1139 della graduatoria Generale relativa al Bando integrativo n. 2/87 indetto dal Comune di Bari per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica", con assegnazione di termine perentorio di giorni 45 per la notificazione e di giorni 10 per il deposito della copia del ricorso con la prova dell'eseguita notificazione; - ordina - a Mele Francesco di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ad esclusione del soggetto collocato al secondo posto e di quello collocato al ventiquattresimo posto, da identificare in "tutti i soggetti collocati fra il posto n. 2 ed il posto n. 1139 della graduatoria Generale relativa al Bando integrativo n. 2/87 indetto dal Comune di Bari per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica", e con esonero dalla indicazione nominativa dei controinteressati - autorizza - la notificazione del ricorso e della presente, ordinanza per pubblici proclami, mediante la loro pubblicazione nel foglio annunci legali della Provincia di Bari, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con le modalità e precisazioni di cui in motivazione - assegna - per la notificazione del ricorso e della presente ordinanza, nei modi innanzi indicati, il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con ulteriore e consecutivo termine perentorio di giorni dieci per il deposito del ricorso con la prova dell'eseguita notificazione; Il presente decreto viene depositato presso la Segreteria ed a cura di quest'ultima ne verrà data formale comunicazione alle parti costituite.

Bari, 4 giugno 2001

f.to Michele Perrelli

---

RETTIFICHE

---